20667

PRETURA DI NAPOLI Facciate N. Richiedente It Cancelliers

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Antonio Robustella, ha pronunciato in data 31 ottobre 1995 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7139/94 del Ruolo generale del lavoro promossa

33524

DALLA

S.r.l. Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci, in persona del legale rappresentante Riccardo Troise, domiciliata in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 204 presso lo studio dell'avv. Nunzio Rizzo dal quale è rappresentata e difesa

OPPONENTE

CONTRO

Vergara Pasquale, domiciliato in Napoli alla via B. de Falco n. 16 presso lo studio dell'avv. Salvatore Puglisi dal quale è rappresentato e difeso

OPPOSTO

Conclusioni

Per l'opponente: accoglimento dell'opposizione, revoca del decreto ingiuntivo, vittoria di spese;

Per l'opposto: rigetto dell'opposizione, vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18/7/94 Vergara Pasquale chiedeva al Pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro di ingiungere all'Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l. il pagamento di £ 109.781 oltre svalutazione monetaria ed interessi.

Esponeva l'istante di essere dipendente della suddetta società con mansioni di guardia giurata; di non
aver potuto svolgere l'attività lavorativa dal 7/12/93 al
9/12/93 in quanto in malattia; di aver percepito per la
giornata festiva dell'8/12/93 solo l'indennità di malattia ma non anche la retribuzione globale giornaliera di
fatto spettantegli ai sensi del combinato disposto degli
artt. 5 della L. 27/5/49 n. 260 e 2 della L. 31/3/54 n.
90.

Il Pretore in data 2/8/94 ed in conformità alle richieste del ricorrente concedeva il decreto ingiuntivo che veniva notificato al datore di lavoro in data 8/9/94. Avverso il decreto proponeva opposizione, chiedendone la revoca, l'Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l. con atto depositato in data 19/9/94. Costituitosi ritualmente l'opposto, concesso breve termine per note, la causa veniva decisa all'udienza del 31/10/95.

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia verte sull'interpretazione del combinato disposto degli artt. 5 della L. 27/5/49 n. 260 (così come modificato dall'art. 1 della L. 31/3/54 n. 90) e 2 della L. 31/3/54 n. 90.

Il suindicato art. 5 stabilisce che nelle cc.dd. festività civili (2 giugno, 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre) "lo Stato, gli enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio..."

Tale disciplina è stata estesa dall'art. 3 della L. 31/3/54 n. 90 a tutte le ricorrenze festive (escluse le

domeniche) previste dalla L. 260\49 e quindi anche alla giornata dell' 8 dicembre.

La ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate venga a subire un pregiudizio a causa della ricorrenza festiva che impedisce lo svolgimento dell' attività lavorativa e quindi il conseguimento della relativa retribuzione.

Infine, va sottolineata la portata dell' art. 2 L. 31\3\1954 n. 90 che estende il trattamento normativo di cui all' art. 5 ai lavoratori che risultito assenti "giustificati" dal lavoro per motivi di infortunio, malettia, gravidanza, ecc..

Tanto premesso in diritto, si osserva che dall' esame della busta paga del sig. Vergara afferente il mese di dicembre 1993, nonchè del foglio presenze allegato dal medesimo agli atti di causa, emerge che per la giornata dell' 8\12\1993 allo stesso non è stata conteggiata la normale retribuzione, ma è stata corrisposta solo l'indennità di malattia.

Tale comportamento, per quanto detto in precedenza è da considerarsi illegittimo.

Tale conclusione è confermata anche da quanto previsto nel C.C.N.L. di categoria che, agli artt. 67, 49 e 50, stabilisce, in capo all' azienda, l' intero obbligo retributivo quando vi sia assenza per festività; nè esiste alcuna norma di legge o pattizia che preveda la compensazione totale o anche solo parziale della retribuzione giornaliera con le somme ricevute dal lavoratore a titolo di indennità di malattia.

Pertanto, l' opposizione in oggetto va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQ.M.

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- rigetta l' opposizione;
- condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite del sig. Pasquale VERGARA nella misura di £. 800.000 (di cui £. 750.000 per onorari e diritti) + I.V.A. e C.P.A..

Napoli, 31 ottobre 1995

Autorio 12 h. N. de

La motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' uditore giudiziario dott. Paolo Cassano

Il Direttore di Gancelleria (Gaesano Sepsoldi) Anlow

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

т ____2 4 nov. 1995



13560

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1º Sealone Lavo. Facciets n ... Richeigente Karografia: Osyani (art 10 to 11/0/73 e. 3. :

Napollango o numero account Il pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro d.ssa Amalia Urzini ha pronuncialo SET. 1999 all' udienza del 25/5/1999 la seguente

SENTENZA

TRIBUNALE DI NAPOLI 1ª Sezione Lavorb e Prev. Facciate n....

Richeldente . [...] Xerografia: GRAfis (ALL TOL. 11/8/73 N. 533)

24455

nella causa iscritta al n. 4696 935. R.G. LAVORO

TRA

li Cancelliere Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l., in persona del legale rappresentante.

rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Rizzo presso cui domicilia in Napoli, via Giacinto Gigante n. 204.

OPPONENTE

E

rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Puglisi presso cui domicilia in Napoli, via B. De Falco n. 16.

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ingiunzione depositato in cancelleria in data 4/6/1993 il sig. Siqueo S., premesso di lavorare alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Partenopea s.r.l. con la qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento nel IV livello del ruolo tecnico-operativo; di essere un lavoratore turnista impiegato con il c.d. sistema " 5+1" cioè cinque giorni di lavoro ed uno di riposo e di non avere effettuato la prestazione lavorativa nei mesi riportati in ricorso perché in malattia, ha chiesto ed ottenuto l'emissione nei confronti dell' Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l., del decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 331369 per le festività cadenti nei periodi da indennizzare per malattia oltre accessori di legge. Con ricorso depositato il 7/9/1993 il prefato istituto ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e in diritto. Ha resistito il lavoratore che, opponendosi all'avversa domanda ha chiesto la conferma del

decreto ingiuntivo e l'attribuzione delle spese. Dopo il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.

L'opposizione infondata e va pertanto rigettata in in AMALIATI ADILIBIOGIA Non è in contestazione che il ricorrente svolge le mansioni di turnista, su tre turni di lavoro e con il sistema "5+1" e che lavora indifferentellichte monuteo le festività nazionali ed. infrasettimanali e le domeniche.

Il contrasto insorto tra le parti attiene al diritto del acorrente mi percapire durante le assouze per malattia cadenti in giornate di festività l'intero trattamento retributivo, anziche, come Figure of the state of the stat nelle giornate del .6/1/88

allo stesso non è stata corrisposta là normale retribuzione marè stata erogata solo l'indennità di malattia(ic minung justesione opdanto ex ou to TU 1/20/65)

Orbene, ad avviso del Pretore, tale comportamento va censurato.

Ed invero, la fattispecie in esame è disciplinata dagli artt. 5 della legge 27/5/1949 come modificato dall'art. 1 della legge 31/3/1954 n.90) e dall'art. 2 della legge 31/3/1954 n.90.

L'art.5 stabilisce che nelle c.d. festività civili (2 giugno, 25 aprile, 1º maggio e 4 hovembre) lo Stato, gli enti pubblici e i datori di lavoro privati sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in maniera fissa ma, in relazione alle oro di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione di fatto giernaliera compreso ugni elemento accessorio.

Tale disciplina è stata estesa dall'art.3 della legge 31/3/54 n. 90 a tutte le ricorrenze festive(escluse le domeniche) previste dalla legge n. 260/49 e quindi anche alla giornata dell'8 dicembre.

Infine, l'art 2 della legge 31/3/1954 n. 90 estende il trattamento normativo di cui all'art 5 ai lavoratori che risultino assenti "giustificati" dal lavoro per motivi di infortunio, malattia gravidanza etc...

In proposito, è stata diramata la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 18/10/58 nella quale è stato previsto che l'elencazione tassativa dei casi di assenza sul lavoro non imputabili a ragioni dipendenti dalla volontà del lavoratore è contenuta n. 2 della legge n.90, al quale viene pertanto assigurato il trattamento provisto dall'art.5 della legge n.. 260.

Per mera completezza va rilevata l'insussistenza di una previsione legale e/o contrattuale che preveda la compensazione totale o anche solo parziale della retribuzione giornaliera con le somme ricevute dal lavoratore a titolo di indennità di malattia.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso in opposizione va rigettato e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo. r. u 808193

Le spese a carico dell'opponente va liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;

Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in lire oltre IVA e CPA, con attribuzione; 100,000

NAPOLI, 25/5/1999.

Il Fundout : ancelleria Dott.ssp Anna Maria Murzano

D.ssa Afhalia/Ilrzini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6 LUG. 198 Caficelliere

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETURE DEL CIRCONDARIO DI FORGIA
DR. SSA GIOVANNA MARIA ROSSI-GIUDICE DEL LAVOROha pronunciato la sequente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3415/94 Ruolo Affari Contenziosi Sez.Lavoro decisa alla udienza del 10-11-95 avente per ogdetto: opposizione a D.I.

TRA

50L C.N.S.

H.Cordella

rappr.to e difeso dall'Avv. per mandato in atti,dom.rio opponente

5

AGRIESTI MARIO

M. Hancini

rappr.to e difeso dall'ovv. per mandato in atti,dom.r.o opposto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Son ricorso depositato il 6-5-74 la eri C.N.S. proponera opposizione avverso il decreto con cui le era stato indunto dal Fretore G.L. di Fonqia di paqare. In favore di Agriesti Mario, complessive L. 109.164. Oltre rivalutazione e interessi a titolo di omesso paqamento della festività del 6 dennaio 74. Deducteva la società che l'art. E.n. 760/49 indicava tassativamento le festività per le quali era prevista la prestazione richiesta, tra le quali non era ricompresa l'Epifania, per cui concludeva per la revoca del decreto opposto e per la condanna del lavoratore al pagamento delle spese legali.

Nella sua rituale memoria di costituzione Agriesti Mario, trascrivendo complotamente la normativa applicabile, sottolineava la infondatezza della opposizione e concludeva per il suo rispetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.

37/2

In orige udienza, sulle ressegnate conclusioni, la controversia veniva declea con la lettura del dispositivo oltre trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non à fondata espertanto, va rigettata. Infahti.1'art.5 L.n.260/1949 provede che "i privati datori di levere sono tenuti à corrispondere ai lavoratori da essi dipenarati....la normale retribuzione globale di fetto ourcrationa, compreso egni elemento accessorio"(l'art.2 della t.n.90/1954, che modifica la predetta normativa del 49. impone la corresponsione della somma suindicata anche ai lavoratori the si trovino in infortunio, malattia, gravidanza; l'art. 3, poi. institutmente recita:"le disposizioni dell'art.5 l.n.260/45. mourdicate ed integrate come ai precedenti artt.1 e 7,51 e-.tradam a tutto le ricorrenze festive previste dall'art.2 della siessa legge (n.260/49)"tra le quali è indicata anche l'Enifonia e che,quindi,deve espore retribuita come una giornela fostiva allo stesso modo delle festività del 2 giugno, del 75 anrile, del 1º maggio e del 4 novembre. Non è osatto, allora.quanto sostenuto in ricorso circa l'elencazione tassativa dell'art.5 legge del 49 che escluderebbe il 6 gennaio, stante la precisazione apportata dalla legge di modifica n. 90 del 54.art.3.

In consequenza, non essendovi contestazione circa lo stato di malattia dol lavoratore nella festività dell'Epifania del 94, l'opposizione deve essere rigettata.

Spese ascondo soccombenza.

p.q.m.

IL PRETORE

V°gli artt.429-431 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sulla domanda depositata in data 6-5-94 da SRL C.N.S. nei confronti di AGRIEGTI MARIO, uditi i procuratori delle parti così provvederprevio rigetto della oppusizione, conferma e rende esecutivo il D.I. opposto; condanna l'opponente al pagamento della opese lagali che liquida in complessive L.800.000 di tui L.520.000 per ongrario.

£ ~

Foogla, 10-11-95

Il Collation and Cancelleria
Mirolla J.F. ELICE

IL PRETORE S.L.

Departato in concellar a il

2 4 NOV 1995

Il Collaboratoro

CD JURIS DATA - Giurisprudenza:

Ricerca: (LSX!954 LSMO3 LSD31 LSNO090 LSA002>ISN

chivio selezionato: 1989,1990,1991,1992 MASSIME

Documento: 26 di 29

LAVORO (RAPPORTO DI)

- Festività

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 31 marzo 1954 n° nell'ipotesi in cui l'azienda richieda prestazione di attività lavorativa nella festività e in tale giornata il dipendente risulti assente, dipendente diritto egualmente ha retribuzione globale solo quando la mancata prestazione lavorativa dipenda da causa non imputabile alla volontà del lavoratore (cioè in caso di malattia, ovvero negli altri casi previsti dal citato art. 2); pertanto non potrà pretendere corresponsione della retribuzione di cui all'art. della 31/3/1954 1 Leage 90 il n. dipendente che nel giorno della festività risulti assente ingiustificato.

Pretura Milano 19 aprile 1979

Dionisi

C. Societa' Besana

Orientamento giur. Lav. 1979, 1063.

CD JURIS DATA - Giurisprudenza:

Ricerca: (LSX1954 LSM03 LSD31 LSN0090 LSA002)/SN

Archivio selezionato: MASSIME fino 1989,1990,1991,1992

Documento: 14 di 29

GV LAVORO (RAPPORTO DI)
SV Indennita'
sostitutiva mancati riposi settimanali

RN LS 27 maggio 1949 n. 260 art. LS 27 maggio 1949 n. 260 art. 1 L. 90 art. LS 31 marzo 1954 n. 90 art. LS 31 marzo 1954 n. LS 31 marzo 1954 n. 90 art. 1954 n. 90 art. 4 L. LS 31 marzo 1977 n. 54 art. LS 5 marzo Codice civile (1942) art. 2099. Codice civile (1942) art. 2107.

Nel caso di concentrazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giorni (cosiddetta settimana corta), ove il sabato divenuto non lavorativo - coincida con una delle festivita' indicate dall'art. 2 della 1. 27 maggio 1949 n. 260 (poi ridotte dalla 1. 3 marzo 1977 n. 54), al lavoratore retribuito in misura fissa, che non presti la sua opera in detto giorno, non spetta (tranne il caso di piu' favorevole previsione della disciplina collettiva) una ulteriore quota di retribuzione giornaliera ai sensi della seconda parte del comma 3 dell'art. 5 della 1. 31 marzo 1954 n. 90; infatti, tale beneficio e' attribuito soltanto allorche' una di dette festivita' coincida con la domenica o con i periodi di assenza o sospensione del lavoro tassativamente elencati dall'art. 2 della citata legge n. 90 del 1954 e fra tali periodi, con particolare riferimento alle fpotesi di cui alle lettere b) e c) di detto ant. 2, non puo' includersi il sabato, il quale, ancorche' non lavorativo, non e' festivo, ne' e' configurabile come riposo compensativo.

AT Cassazione civile, sez. lav., 30 gennaio 1985 n. 593,

PA Societa' Panigal c. Venturi,

FO Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1

Cass. civ., 14/07/1987, n.6166, Sez.lav.

LAVORO (RAPPORTO)

FEŠTIVITÀ

RETRIBUZIONE :IN GENERE

Riferimenti Normativi

CC Art. 1362 L 05/03/1977 n.54 L 27/05/1949 n.260 L 31/03/1954 n.90

Lavoro (rapporto di) Festività religiose soppresse - Retribuzione - Accordo interconfederale 26 gennaio 1977 - Interpretazione - Criteri - Fattispecie

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Gaetano AFELTRA Presidente

- " Pasquale PONTRANDOLFI Consigliere
- " Gentile RAPONE Rel. "
- "Erminio RAVAGNANI"
- " Ettore GIANNANTONIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.p.A. ANSALDO - Società Generale Elettrotecnica - in persona del legale rappresentante protempore elettivamente domiciliata in Roma - Via G. Antonelli, n. 44 presso l'Avv. Maurizio Marazza che unitamente all'Avv. Carlo Cardillo la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

Ricorrente

Contro

TRAVERSO Lorenzo e MOSCARDI Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma - V.le Mazzini, 25 presso l'Avv. Luciano Ventura che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

Controricorrente

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova in data 30-4-1980 Dep. il 21-6-1980 (R.G. n. 395-79);

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 6-3-1987 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Rapone,

uditi gli Avv.ti Marazza e Ventura;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Gazzara che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso ed il rigetto del 2°.

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi depositati il 14 aprile 1978, Traverso Lorenzo e Moscardi Giuseppe esponevano di lavorare alle dipendenze della soc. Ansaldo Generale Elettromeccanica s.p.a. rimanendo il primo assente dal lavoro dall'8 giugno al 31 luglio 1977 per malattia ed il secondo dal 24 maggio al 3 luglio 1977 per infortunio e, rilevato che nei suddetti periodi erano cadute alcune festività soppresse, lamentavano di aver ricevuto soltanto la normale retribuzione prevista per coloro che avevano regolarmente lavorato e non quanto previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977.

Chiedevano pertanto che il Pretore, riconosciuto loro il diritto al trattamento retributivo corrisposto, per le giornate indicate, ai lavoratori effettivamente presenti, condannasse la convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Con memoria difensiva 2 giugno 1978 si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande.

La convenuta in particolare:

contestava di essere tenuta alla applicazione dello accordo interconfederale 26 gennaio 1977 non attribuisce, comunque, il diritto vantato attribuendosi il trattamento economico aggiuntivo (alla normale retribuzione) solo a fronte della effettiva prestazione lavorativa e nei limiti di tale prestazione, deponendo in tal senso oltre che la inequivocabile lettera contrattuale le indicazioni fornite, mediante circolari, da una delle due parti stipulanti e la stessa "ratio" dell'accordo interconfederale, certamente non preordinato a favorire l'assenteismo.

Il Pretore i Genova, con sentenza 7 novembre 1978, ritenuto applicabile l'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 anche nei confronti delle aziende a partecipazione statale (non associate alla Confindustria ma all'Intersind) in virtù di disposizioni in tal senso date dall'associazione sindacale alla quale aderiscono - accoglieva la domanda in sintesi affermando che, essendo state soppresse le festività risultando alterato il sinallagma contrattuale, le parti sociali hanno, con l'accordo 26 gennaio 1977, ricostruito detto sinallagma, garantendo per dette giornate una doppia retribuzione che costituisce, quindi, retribuzione normale per quelle giornate.

Il Pretore osservava altresì che l'art. 6 parte speciale, sez. C del contratto metalmeccanici le aziende a partecipazione statale garantisce l'integrazione del trattamento previdenziale di infortunio e malattia fino a raggiungere la "normale " retribuzione da intendesi, per le giornate di festività soppresse, la doppia retribuzione di cui sopra, non potendosi ritenere (in virtù del principio che il contratto collettivo posteriore generale non deroga al contratto collettivo precedente speciale) che l'accordo interconfederale abbia modificato la previsione del contratto collettivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in appello la soc. Ansaldo lamentando da un lato la erroneità della statuizione relativa all'essere le aziende associate all'Intersind tenute alla applicazione dell'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 (in sostanza affermandosi che il mandato conferito dalle aziende all'associazione di stipulare i contratti collettivi non opera un trasferimento del potere decisionale al punto di rendere vincolanti per le associate i consigli espressi dall'associazione); dall'altro, nel merito, la appellante osservava che se è vero che la legge n. 54 del 1977 è strettamente idonea ad alterare il sinallagma contrattuale, non altrettanto può dirsi per l'accordo interconfederale, avendo le parti sociali pattiziamente, con il capoverso dell'art. 3 dell'accordo interconfederale 26 gennaio 1977, autorizzato, ma non resa necessaria, la prestazione nelle giornate di festività soppresse, trovando la normale prestazione lavorativa nel mese un corrispettivo nella retribuzione mensile e quella aggiuntiva

- se prestata -nella retribuzione aggiuntiva per l'opera prestata. Con sentenza 21 giugno 1980 il Tribunale di Genova confermava la decisione del Pretore sia pure correggendone la motivazione.

Il Tribunale, in sostanza, riteneva che il comportamento della soc. Ansaldo, che ha dato integrale applicazione all'accordo interconfederale 26 gennaio 1977, costituisce recezione dell'accordo medesimo e, nel merito, che:

- a) nella disciplina previgente (ed attuale per le festività non soppresse) la richiesta del datore di lavoro di prestazioni nelle festività infrasettimanali comportava il pagamento del relativo compenso non solo per i lavoratori presenti al lavoro, ma anche per quelli che, assenti dal lavoro per malattia, tale prestazione non hanno eseguito; e ciò in applicazione dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954;
- b) attualmente, e comunque nel caso, viene abitualmente chiesta la prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse; sì che anche ai lavoratori malati (che tale prestazione aggiuntiva non eseguono per motivi indipendenti dalla loro volontà) deve essere corrisposta la doppia retribuzione dovendo essere considerata prestazione effettivamente eseguita quella non eseguita per malattia;
- c) che l'accordo interconfederale persegue lo scopo di mantenere un equilibrio contrattuale altrimenti alterato dalla introduzione di giornate di prestazione aggiuntiva e che l'obbligo del datore di lavoro di integrare il trattamento INAM discende dall'art. 18 del contratto collettivo, essendo le prestazioni aggiuntive (eventualmente) richieste, parte del normale orario di lavoro settimanale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la soc. Ansaldo con due motivi.

Resistono Traverso e Moscardi con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo - deducendo la violazione degli artt. 2110 e 1362 e segg. C.C., 1 e 2 l. n. 90-54. 3 accordo interconfederale del 1977 e 18 CCNL 1.5.76 (art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.) - assume la ricorrente: che erroneamente il Tribunale ha interpretato l'art. 2 della l. n. 90-54 nel senso che il trattamento spettante ex art. 1 comma 3 della stessa legge vada riconosciuto anche ai lavoratori che tale prestazione aggiuntiva non abbiano effettuato perché assenti per malattia o altra causa; che la ratio legis è da identificarsi con la esigenza di attribuire anche ai lavoratori assenti per malattia (e altra causa indicata) il trattamento gratificatorio di festività e non certo quello di estendere un compenso orario e maggiorazione per il festivo, a fronte di non eseguite prestazioni, qualunque si ala causa della loro non esecuzione.

Con il secondo motivo - deducendo la violazione degli artt. 1362 e 1387 C.C. e vizio di motivazione - assume la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ed immotivatamente argomentato la volontà della soc. Ansaldo di dare applicazione all'accordo 26.1.77.

Va innanzi tutto rigettato il 2º motivo del ricorso. Il Tribunale (pagg. 5 e 6 sent.) ha rilevato; che è pacifico, in linea di fatto, che la società appellante abbia erogato ai propri dipendenti che abbiano lavorato durante le festività soppresse, non solo la normale paga, ma anche le retribuzioni per le ore di lavoro effettivamente prestate in più; che, pertanto, la società appellante ha dato integrale recezione all'accordo interconfederale del 26.1.77 nei confronti dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nelle festività soppresse.

Trattasi, pertanto, di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, congruamente motivato, che è incensurabile in questa sede di legittimità.

Fondato è, invece il 1° motivo del ricorso.

Questa Suprema Corte ha avuto più volte occasione di interessarsi della normativa prevista dall'accordo interconfederale 26.1.1977 (secondo cui, nel caso che il datore di lavoro richieda lo svolgimento della prestazione di lavoro" per le cinque festività religiose soppresse, il lavoratore percepirà, oltre alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza la maggiorazione per il lavoro festivo") in relazione agli scopi che la l. 5.3.1977 n. 54 e la stesa norma collettiva si prefiggevano.

In sostanza si è osservato (Cass. 19.2.83 n. 1281; 20.6.84 n. 3746) che dinanzi all'abolizione di alcune festività operata dalla l. n. 54-77, l'accordo interconfederale 26.1.77 deve essere interpretato non sulla base della legislazione anteriore, ma sulla base dei principi introdotti dalla l. n. 54 medesima.

Pertanto la norma collettiva va collegata, per la parte retributiva, non a quelle norme (l. n. 90 del 1954 e l. n. 260 del 1949) che prevedano un regime basato, in via principale, sulla retribuzione della giornata festiva a prescindere dallo svolgimento della prestazione lavorativa e, in via subordinata, sulla retribuzione delle ore di lavoro eventualmente prestate (art. 5 l. n. 260 del 1949) ma a quelle norme (l. n. 54 del 1977) che, escludendo radicalmente l'esistenza della giornata festiva, escludono implicitamente l'applicabilità del più favorevole regime basato interamente sulla previsione del giorno festivo e, quindi, del diritto del lavoratore di godere del riposo festivo.

Tale premessa è strumentale all'introduzione del vero problema, e cioé se il trattamento retributivo più favorevole previsto dall'accordo interconfederale 26.1.1977 sia dovuto nel caso che il lavoratore si sia astenuto dal lavoro - come nella specie - per malattia in una delle giornate già considerate festività religiosa anteriormente alla 1. n. 54 del 1977 per la quale il datore di lavoro avesse chiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Una volta affermata, in linea generale, l'inapplicabilità del principio della doppia retribuzione per la mancanza del presupposto del giorno festivo, deve farsi riferimento, per la soluzione del problema, ad un principio diverso, che non è quello proprio dell'aspetto retributivo delle giornate festive, ma quello generale della corrispettività delle obbligazioni delle parti del rapporto di lavoro.

Ora, per quello che qui interessa, deve il giudice di merito - valutata la "ratio" dell'accordo interconfederale in questione, coordinato con la l. n. 54 del 1977 . esaminare se il compenso aggiuntivo alla normale retribuzione (previsto per le cinque festività religiose soppresse) sia legato alla effettiva prestazione, ove richiesta dal datore (Cass. 18.6.1985 n. 3672).

Ha errato, il Tribunale nell'interpretazione l'accordo interconfederale del 1977 alla stregua delle leggi abrogate, anziché in relazione alla nuova legge abolitiva delle festività, secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 segg. C.C. La sentenza impugnata si lascia poi censurare perché ha supposto erroneamente che l'assenza per malattia comportasse per l'assente la equiparazione, ai fini della retribuzione, ai lavoratori che avessero prestato attività nelle suddette giornate ex festive, pur mancando la necessaria effettiva prestazione che, peraltro non poteva essere richiesta dal datore, stante la legittima sospensione del rapporto.

Oltre a ciò, è evidente la incongruità della soluzione adottata, ove si consideri che essa paradossalmente assicura al lavoratore assente l'ammontare di una intera retribuzione giornaliera in più (e ciò in virtù di un accordo, che, invece, si prefigge il contenimento del costo del lavoro e di una legge che ha trasformato, per gli stessi fini, giornate festive in giornate feriali), trattandolo ingiustificatamente come quelli che avessero effettivamente prestato la loro opera in tali giornate.

In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Savona.

P. Q. M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Savona.

Roma, 6.3.1987.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 LUGLIO 1987